



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2008 (02.07)  
(OR. en)**

**10767/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0198 (COD)**

---

---

**CODEC 798  
ENER 195**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 16 - 19 giugno 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Sig. Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE/DE - ES), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione comprendente 31 emendamenti (emendamenti 1-31) alla proposta di regolamento. Inoltre, il Gruppo Verde/Alleanza libera europea ha presentato due emendamenti (emendamenti 32-33). A nome del Gruppo PPE/DE il relatore ha presentato un emendamento orale concernente l'articolo 2 quinquies, dopo il paragrafo 1.

**II. DIBATTITO**

Il dibattito congiunto sul "mercato dell'energia", svoltosi il 17 giugno 2008, ha riguardato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. parte II del documento 10766/08.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 18 giugno 2008, il Parlamento ha adottato 32 emendamenti (emendamenti 1-15, 17-32), l'emendamento orale concernente l'articolo 2 quinquies, dopo il paragrafo 1.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono riportati nell'allegato della presente nota.

---

**Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica  
\*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0531),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0320/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0228/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri.

#### *Emendamento*

(3) Tuttavia, attualmente il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri *e persistono ancora mercati isolati.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno dell'energia elettrica e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica della Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle "Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità" e dalla comunicazione della Commissione intitolata "Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)" si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.

#### *Emendamento*

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno dell'energia elettrica e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica della Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle "Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità" e dalla comunicazione della Commissione intitolata "Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)" si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare *né prevedono la creazione di connessioni fisiche* per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno *ben funzionante, efficiente e aperto.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) Segnatamente, risulta necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire l'effettivo accesso transfrontaliero alle reti di trasmissione, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia di efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione gestiscano le loro reti conformemente a questi codici, tecnici e commerciali, compatibili.

##### *Emendamento*

(6) Segnatamente, risulta necessario **creare connessioni fisiche e** rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire l'effettivo **e trasparente** accesso transfrontaliero alle reti di trasmissione, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia di efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione gestiscano le loro reti conformemente a questi codici, tecnici e commerciali, compatibili.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'erogazione transfrontalieri di energia elettrica ai consumatori finali nella Comunità, occorre creare una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani di investimento a livello comunitario. ***La cooperazione con dette strutture regionali presuppone un'effettiva disaggregazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di erogazione, in mancanza della quale la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.***

#### *Emendamento*

(7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'erogazione transfrontalieri di energia elettrica ai consumatori finali nella Comunità, occorre creare una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani di investimento a livello comunitario. ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e verificare l'efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell'energia elettrica competitivo ed efficiente.***

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8) Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. La consultazione risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica (UCTE), devono svolgervi una parte rilevante.***

***soppresso***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l'intera rete di trasmissione di energia elettrica nell'Unione europea, la Commissione dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente una tabella di marcia, in cui dovrebbero figurare tutte le possibili reti di trasmissione di energia elettrica con tutte le possibili connessioni regionali.***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.

#### *Emendamento*

(9) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti ***al fine di garantire un autentico mercato interno ben funzionante, aperto ed efficiente.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda di energia elettrica, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la riserva di capacità.

#### *Emendamento*

(10) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico ***e sull'efficienza*** del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda di energia elettrica, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la riserva di capacità.



## Emendamento 9

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Sul mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato devono essere esonerati da quest'obbligo.

#### *Emendamento*

(11) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno **effettivamente** puniti. Occorre **conferire** alle autorità competenti **la facoltà** di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Sul mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti **e renderle facilmente accessibili alle stesse** per un periodo determinato. **Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione.** I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato devono essere esonerati da quest'obbligo.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena di approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare

#### *Emendamento*

(12) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena di approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare

l'integrazione del mercato comunitario.

l'integrazione del mercato comunitario. ***Le autorità competenti dovrebbero verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei soggetti partecipanti al mercato.***

### Emendamento 11

#### Proposta di regolamento – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1228/2003

##### Articolo 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento mira altresì a facilitare lo sviluppo ***di un mercato al dettaglio transfrontaliero trasparente e efficiente così come*** di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente. Prevede i meccanismi per l'armonizzazione ***di tali*** norme.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento mira altresì a facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente ***con un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento.*** Prevede i meccanismi per l'armonizzazione ***delle*** norme ***a tal fine.***

### Emendamento 12

#### Proposta di regolamento – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

##### Articolo 2 bis

#### *Testo della Commissione*

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica allo scopo di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione di energia elettrica.

#### *Emendamento*

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica allo scopo di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione di energia elettrica ***e di promuovere il completamento del mercato interno dell'energia elettrica.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 ter – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il (...) i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, **comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate.**

#### *Emendamento*

1. Entro il (...) i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater

#### *Testo della Commissione*

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica **adotta:**

a) **i codici commerciali e tecnici** nei settori citati al paragrafo 3;

b) gli strumenti comuni di gestione della rete e i piani di ricerca;

#### *Emendamento*

1. **Al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis**, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica **elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ... che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, quanto segue:**

a) **progetti di** codici **di rete** nei settori citati al paragrafo 3, **elaborati in cooperazione con i soggetti partecipanti al mercato e gli utenti delle reti;**

b) gli strumenti comuni di gestione della rete e i piani di ricerca;

c) ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità;

d) un programma annuale di lavoro;

e) una relazione annuale:

f) prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici **tecnici e commerciali** da elaborare nel corso dell'anno, un piano di gestione comune della rete e le attività di ricerca e di sviluppo, corredati di calendario indicativo.

3. I codici **tecnici e commerciali** coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme di sicurezza e di affidabilità;

b) norme di collegamento e di accesso alla rete;

**c) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;**

**d) regole di interoperabilità;**

**e) procedure operative in caso di emergenza;**

f) norme di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;

**g) norme relative agli scambi;**

c) ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità;

**c bis) misure volte a garantire il coordinamento in tempo reale del funzionamento delle reti in condizioni normali e di emergenza;**

**c ter) orientamenti in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e operatori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;**

d) un programma annuale di lavoro **basato sulle priorità definite dall'Agenzia;**

e) una relazione annuale:

f) prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici **di rete** da elaborare nel corso dell'anno, un piano di gestione comune della rete e le attività di ricerca e di sviluppo, corredati di calendario indicativo.

3. I codici **di rete** coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

a) norme di sicurezza e di affidabilità, **incluse le regole di interoperabilità e le procedure in caso di emergenza;**

b) norme di collegamento e di accesso alla rete;

f) norme **transfrontaliere** di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;

- h) regole di trasparenza;
- i) norme di bilanciamento comprese le norme relative alla potenza di riserva;
- j) norme riguardanti **le strutture tariffarie di trasporto armonizzate, compresi i segnali differenziati per località e i** meccanismi di compensazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione;
- k) norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

4. **La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica** controlla l'attuazione dei codici **tecnici e commerciali e include i risultati delle sue attività di controllo nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera e).**

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità. Il piano di investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa in particolare sui piani d'investimento nazionali **e sugli** orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano di investimento individua le lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

- h) regole di trasparenza **relative alle reti**;
- i) norme di bilanciamento **e di liquidazione** comprese le norme relative alla potenza di riserva;
- j) norme riguardanti i meccanismi di compensazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione;
- k) norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

4. **L'Agenzia** controlla l'attuazione dei codici **di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica.**

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità **previa approvazione da parte dell'Agenzia.** Il piano di investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa in particolare sui piani d'investimento nazionali **tenendo conto degli aspetti della pianificazione di rete a livello regionale e comunitario, compresi gli** orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano di investimento individua le lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, **e prevede investimenti nell'interconnessione e in altre infrastrutture necessarie per l'efficacia degli scambi e della concorrenza nonché per la sicurezza dell'approvvigionamento.** **Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione.**

*I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato.*

*6. Su richiesta della Commissione, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica fornisce alla Commissione consigli sull'adozione di orientamenti, come previsto all'articolo 8.*

*6. La Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica può, di sua iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 2 bis. In seguito l'agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 sexies bis (elaborazione dei codici di rete), assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies (elaborazione degli orientamenti).*

#### **Emendamento orale**

#### **Proposta di regolamento - atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento orale*

*1 bis. La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti.*

#### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quinquies - paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia i progetti di codici **tecnici e commerciali**, il progetto di piano di investimento decennale e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di*

*2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia **per approvazione** i progetti di codici **di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.***

*consultazione.*

*L'Agenzia può trasmettere un parere alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica entro tre mesi.*

*L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere debitamente motivato se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale non garantiscano un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato.*

*L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete, del piano di investimento annuale e del programma di lavoro decennale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale della Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 sexies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Redazione e valutazione dei codici commerciali e tecnici***

#### ***Elaborazione degli orientamenti***

***1. Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione può invitare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica ad elaborare entro un termine ragionevole codici nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando ritiene che tali codici siano necessari per il funzionamento efficace del mercato.***

***1. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuate le questioni di primaria importanza per lo sviluppo del mercato interno dell'elettricità.***

**2. L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere debitamente motivato se ritiene che:**

**a) un codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, non garantisca un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato;**

**b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica non riesca, entro un termine ragionevole, ad accordarsi su un codice tecnico o commerciale nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3;**

**c) i gestori dei sistemi di trasmissione non diano attuazione al codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

**3. La Commissione può adottare, di sua iniziativa o su raccomandazione dell'Agenzia, orientamenti relativi ai settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, quando ritiene che:**

**a) un codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, non garantisca un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato;**

**2. Tenuto conto di tale elenco di priorità, la Commissione incarica l'Agenzia di elaborare entro sei mesi un progetto di orientamenti che definisca principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come previsto all'articolo 2 quater.**

**3. Nell'elaborare questi orientamenti l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e le altre parti interessate.**



*b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica non riesca, entro un termine ragionevole, ad accordarsi su un codice tecnico o commerciale nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3;*

*c) i gestori dei sistemi di trasmissione non diano attuazione al codice tecnico o commerciale adottato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3.*

*Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*

*4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 8.*

*4. L'Agenzia adotta il progetto di orientamenti sulla base di tale consultazione. L'Agenzia precisa le osservazioni pervenute nel corso della consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Essa giustifica i casi in cui tali osservazioni sono state prese in considerazione.*

*5. La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti.*

*Articolo 2 sexies bis*

#### *Elaborazione dei codici di rete*

*1. Entro sei mesi dall'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 2 sexies bis, la Commissione incarica la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di elaborare un progetto di codici di rete che rispettino appieno i principi definiti negli orientamenti.*

*2. Nell'elaborare tali codici di rete, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica prende in considerazione la competenza tecnica degli operatori del mercato e degli utenti della rete e li tiene informati dei progressi compiuti.*

*3. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia il progetto di codici di rete.*

*4. L'Agenzia procede ad una consultazione formale sul progetto di codici di rete in modo aperto e trasparente.*

*5. Sulla base di tale consultazione, l'Agenzia adotta il progetto di codici di rete. L'Agenzia precisa le osservazioni pervenute nel corso della consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Essa giustifica i casi in cui tali osservazioni sono state prese in considerazione.*

*6. Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, si può procedere a una revisione dei codici esistenti secondo la stessa procedura.*

*7. La Commissione, su raccomandazione dell'Agenzia, può presentare il codice di rete al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per l'adozione finale a norma della procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 septies

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, **la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica** consulta tutti i partecipanti al mercato interessati, **in una fase iniziale** e in modo approfondito, aperto e trasparente, **in particolare in occasione dell'elaborazione dei codici tecnici e commerciali e del suo programma di lavoro citati all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3**; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare **il programma di lavoro annuale e i codici tecnici e commerciali citati all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica** *illustra* le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e *la modalità con cui* se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

#### *Emendamento*

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, **l'Agenzia** consulta **formalmente** tutti i partecipanti al mercato interessati e in modo approfondito, aperto e trasparente; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3. Prima di adottare **gli orientamenti e i codici, l'Agenzia** *specifica* le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e *spiega come* se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

**3 bis. La Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica coopera con i soggetti partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 sexies bis, paragrafo 2.**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 octies

#### *Testo della Commissione*

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e ***presi in considerazione ai fini del*** calcolo delle tariffe.

#### *Emendamento*

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e ***inclusi nel*** calcolo delle tariffe. ***Le autorità di regolamentazione approvano questi costi soltanto se sono ragionevoli e proporzionati.***

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 nonies

#### *Testo della Commissione*

1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano di investimento regionale e possono prendere decisioni di investimento sulla base di detto piano.

Il piano di investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano di investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

#### *Emendamento*

1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano di investimento regionale e possono prendere decisioni di investimento sulla base di detto piano.

Il piano di investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano di investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere *mediante aste implicite e l'integrazione di* meccanismi di bilanciamento *e di potenza di riserva.*

**3. *L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.***

*A tal fine, la Commissione può consultare la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e l'Agenzia."*

2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e, *ove efficace,* incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione *coordinata* delle capacità transfrontaliere e *la compatibilità dei* meccanismi di bilanciamento *transfrontalieri.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 nonies bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 2 nonies bis***

***Cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi***

***1. La cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi è controllata dalle autorità nazionali di regolamentazione;***

**2. Qualora, nel corso di tale cooperazione tecnica, dovessero venire alla luce incompatibilità con le disposizioni e i codici adottati dall'Agenzia, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede chiarimenti all'Agenzia.**

### **Emendamento 21**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 5 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione di cui una ha una potenza installata di almeno 250 MW tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per ciascun impianto, necessari per verificare le decisioni operative di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia, nelle aste della capacità di interconnessione, nei mercati della potenza di riserva e nelle transazioni fuori-borsa. Le informazioni orarie e per ciascun impianto da conservare comprendono almeno dati sulla capacità di produzione disponibile e le riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a ciascun impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

#### *Emendamento*

6. Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione di cui una ha una potenza installata di almeno 250 MW tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza, **dell'Agenzia** e della Commissione tutti i dati orari per ciascun impianto, necessari per verificare le decisioni operative di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia, nelle aste della capacità di interconnessione, nei mercati della potenza di riserva e nelle transazioni fuori-borsa. Le informazioni orarie e per ciascun impianto da conservare comprendono almeno dati sulla capacità di produzione disponibile e le riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a ciascun impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

### **Emendamento 22**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(4 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:**

***"Le autorità di regolamentazione tengono sotto osservazione la gestione della congestione all'interno dei sistemi nazionali di energia elettrica e degli interconnector.***

***I gestori dei sistemi di trasmissione presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione per approvazione. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle."***

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 5**

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 6 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno dei seguenti scopi, ***indicati in ordine di priorità:***

(a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

(b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione.

Se non possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) o b) del primo comma, i proventi sono conservati in un conto separato fino a che possano essere utilizzati a tale scopo. ***Nel caso di un gestore di sistema indipendente, ogni provento rimanente dopo l'applicazione delle lettere a) e b) è conservato dallo stesso gestore di sistema indipendente fino a che possa essere utilizzato ai fini di cui alle lettere a) e b) del primo comma.***

#### *Emendamento*

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno dei seguenti scopi:

(a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

(b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

Se non possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) o b) del primo comma, i proventi sono conservati in un conto separato fino a che possano essere utilizzati a tale scopo. ***In tal caso, le autorità di regolamentazione, con l'approvazione dell'Agenzia, possono prendere in considerazione l'importo disponibile al momento di approvare la metodologia di calcolo delle tariffe di rete, di valutare se le tariffe debbano essere modificate e/o di decidere se istituire segnali differenziati per località e/o misure sul lato della domanda quali il trasferimento del carico o gli scambi compensativi.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

1. I nuovi interconnector per corrente continua tra Stati membri possono beneficiare, a richiesta e per un periodo limitato, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e degli **articoli 8, 20 e 23, paragrafi 2, 3 e 4**, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

#### *Emendamento*

1. I nuovi interconnector per corrente continua tra Stati membri possono beneficiare, a richiesta e per un periodo limitato, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e degli **articoli 8, 10, 20 e 22 quater, paragrafi 4, 5 e 6**, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnector non è ancora cominciata, e cinque anni dopo se l'interconnector non è diventato operativo.

#### *Emendamento*

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnector non è ancora cominciata, e cinque anni dopo se l'interconnector non è diventato operativo, ***a meno che la Commissione non decida che eventuali ritardi sono dovuti a gravi ostacoli amministrativi o a qualsiasi altra causa rilevante per la decisione, ma al di fuori del controllo del richiedente.***



## Emendamento 26

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. La Commissione può **adottare** orientamenti per l'applicazione delle condizioni citate al paragrafo 1 e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

7. La Commissione può **modificare gli** orientamenti **esistenti** per l'applicazione delle condizioni citate al paragrafo 1 e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tale misura volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**7 bis. Le deroghe accordate a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e applicabili alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. ... continuano ad essere applicate.**

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 -bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(6 bis) È inserito il seguente articolo 7 - bis:**

**"Articolo 7 -bis**

**Soppressione delle barriere amministrative per aumentare la capacità**

*Gli Stati membri riesaminano le proprie procedure al fine di individuare ed eliminare eventuali barriere amministrative che si frappongono all'aumento della capacità di interconnessione. Gli Stati membri individuano i segmenti della rete che necessitano di essere potenziati al fine di aumentare il livello generale di capacità di interconnessione transfrontaliera, in linea con l'obiettivo di un'ampia integrazione del mercato."*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 bis

#### *Testo della Commissione*

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati **transfrontalieri al dettaglio**, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, **sono formulate nell'intento di armonizzare l'accesso transfrontaliero ai clienti e** sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.

#### *Emendamento*

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati **ben funzionanti**, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti **dettagliatamente** con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 8

Regolamento 1228/2003/CE

Articolo 8 – titolo

#### *Testo della Commissione*

##### Orientamenti

1. All'occorrenza, **gli** orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 3 e 4:

- a) le modalità della procedura volta a determinare i gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi in cui tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) le modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;
- c) le metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e la designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

#### *Emendamento*

##### Orientamenti *relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione*

1. All'occorrenza, **la Commissione può adottare** orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione **che** precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 3 e 4:

- a) le modalità della procedura volta a determinare i gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi in cui tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) le modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;
- c) le metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e la designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

d) la metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

e) il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

f) la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

2. Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3. Ove opportuno, **gli orientamenti** riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano anche quanto segue:

d) la metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

e) il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

f) la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

2. Gli orientamenti **relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione** possono altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti **relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione** prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3. Ove opportuno, **la Commissione può proporre ulteriori indicazioni** riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano anche quanto segue:

***a) i dettagli sulla comunicazione di informazioni, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 5;***

***b) i dettagli sulle questioni relative al mercato al dettaglio contemplate dall'articolo 7 bis;***

***c) i dettagli delle norme di collegamento che disciplinano la relazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione e i clienti collegati;***

***d) i dettagli delle norme relative all'interoperabilità;***

***e) i dettagli delle norme per gli scambi di energia elettrica;***

***f) i dettagli delle norme in materia di bilanciamento e di potenza di riserva intese a favorire una maggiore integrazione dei mercati di compensazione e di riserva dell'energia;***

***g) i dettagli relativi alle norme a favore degli investimenti, compresi i segnali differenziati per località;***

***h) i dettagli sugli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.***

4. Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati in allegato.

4. Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati in allegato.

*5. La Commissione può adottare orientamenti relativi ai punti enumerati ai paragrafi 1, 2 e 3. Essa può modificare gli orientamenti di cui al paragrafo 4, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 5 e 6, in particolare per aggiungere orientamenti dettagliati su tutti i metodi di assegnazione di capacità applicati nella pratica e fare in modo che i meccanismi di gestione delle congestioni evolvano in modo compatibile con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono stabilite regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.*

*Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*

*Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione garantisce che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione richiesta per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e non vadano al di là di quanto necessario a tale scopo.*

*Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.*

*Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione assicura che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno le questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d) e al paragrafo 2.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***8 bis) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:***

***1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle competenze volte ad assicurare in modo efficace il rispetto del presente regolamento conferendo loro, o ad altri organismi, la competenza giuridica per rilasciare certificati di conformità ed imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri danno comunicazione di ciò alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.***